

Provincia di Novara

**L.R. 40/1998. Progetto definitivo di “Realizzazione del Progetto P.E.C. del Comune di Casalvolone – Attività di recupero rifiuti non pericolosi – Modifiche sostanziali” localizzato lungo la Strada Provinciale n° 15 Borgovercelli – Fara Novarese nel Comune di Casalvolone.**

IL DIRIGENTE

.....*omissis*.....

*determina*

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sulle modifiche progettuali, così come approvate dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 7.2.2011, relative all' intervento di: Realizzazione del Progetto P.E.C. del Comune di Casalvolone approvato con determinazione n. 3595/2009
2. di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale è vincolato al rispetto, durante la fase realizzativa dell'opera, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
3. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e dell' art. 26, comma 4° del D.lgs 152/2006 con il presente provvedimento, per quanto di competenza, si modifica la determinazione n. 3595/2009, sostituendo le prescrizioni degli allegati alla stessa con quelle qui di seguito riportate;

#### PRESCRIZIONI TECNICHE CONNESSE ALLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

4. Al fine di mitigare l'impatto acustico dei mezzi che attraversano l'abitato di Casalvolone, dovrà essere limitata la velocità degli autocarri a 20 km/h all'interno del paese.
5. Si prende atto che le eventuali problematiche relative all'inquinamento acustico causate dal transito degli automezzi all'interno del paese sono state risolte prevedendo opportune autorizzazioni in deroga rilasciate dal Comune ai sensi della normativa vigente.
6. Poiché spesso sono fonte di lamentele da parte delle comunità che risiedono in aree limitrofe alle aree di cantiere gli avvisatori acustici di retromarcia degli automezzi, si prescrive che in fase di cantiere venga ottimizzata la viabilità interna, minimizzando la necessità di retromarcia.
7. Durante le fasi di cantiere, che comporteranno un incremento dei volumi di traffico nel centro abitato, si ritiene necessario intensificare la frequenza dei lavaggi del manto stradale, al fine di limitare l'accumulo e il sollevamento di polveri depositate sulle aste stradali interessate dal progetto.
8. Devono essere opportunamente documentate le quote raggiunte nelle varie fasi di progetto.
9. Dovrà essere eseguito un monitoraggio delle acque sotterranee in corrispondenza dei 3 piezometri già presenti in sito secondo le seguenti indicazioni:
  - a. Rilievo dei livelli freatici da realizzarsi con frequenza mensile nel corso dei lavori e per 2 anni al termine di questi ultimi.
  - b. Campionamento delle acque al fine della loro analisi chimico-fisica. I parametri oggetto del monitoraggio dovranno essere preventivamente concordati con ARPA. Si ritiene opportuno eseguire un'analisi prima dell'inizio dei lavori, una al termine della posa dei rifiuti ed una a

conclusione dell'intervento in progetto. Al termine dei lavori il monitoraggio dovrà proseguire per altri 2 anni con prelievo ed analisi delle acque con frequenza trimestrale.

c. Semestralmente dovrà essere inviata agli Enti una relazione contenente gli esiti delle attività di monitoraggio svolte. Eventuali evidenze di contaminazione dovranno essere immediatamente comunicate ai sensi della normativa vigente.

Prescrizioni relative all'attività di gestione dei rifiuti

11. L'attività deve essere gestita secondo le specifiche progettuali contenute nella documentazione prodotta nell'ambito della fase di valutazione di impatto ambientale così come modificata dalla documentazione esaminata dalla Conferenza dei Servizi del 7.2.2011 e dalle prescrizioni quali risultano del verbale della suddetta conferenza.

12. Attività: preparazione di un sottofondo idoneo alla realizzazione di un piazzale industriale utilizzando rifiuti inerti (fase R5 dell' allegato C al D.lgs 152/2006);

13. sede: comune di Casalvolone - Strada Provinciale n. 15, Borgovercelli – Fara Novarese

14. Estremi catastali: Foglio 21 mappale 115

15. estensione dell' intervento: 26.757 m<sup>2</sup>

16. quantitativo di rifiuti recuperabili: mc 41.168– tons 88.511,2

17. rifiuti in ingresso: nella seguente tabella sono indicati i rifiuti per i quali viene autorizzata la gestione. Le caratteristiche dei rifiuti dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Allegato 1, Suballegato1 del D.M. 05.02.98. I rifiuti aventi CER 10.10.03 – 10.02.01 – 10.02.02 – 10.09.03 – 10.09.06 –10.09.08, già conferiti presso il sito, il cui recupero è stato autorizzato con determinazione n. 3595/2009, possono permanere sul posto qualora analiticamente compatibili con le prescrizioni contenute nella determinazione 3595/2009.

CER	Tipologia	quantitativo
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento	mc. 41.168 tons. 88.511,2
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,	
170504	terra e rocce non proveniente da siti contaminati	
170302	miscele bituminose	
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie	

18. I rifiuti utilizzati per la formazione del sottofondo devono essere sottoposti a test di cessione da effettuarsi conformemente a quanto previsto dall'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

19. Poichè le modifiche progettuali approvate con la Conferenza del 7.2.2011 prevedono lo spostamento dei rifiuti già depositati al fine di rialzarne il piano di posa, dovrà essere data comunicazione agli Enti di controllo dell' ultimazione della suddetta rimozione almeno 7 giorni

prima di procedere al ricollocamento dei rifiuti che dovrà inoltre essere preceduto da un rilievo topografico del fondo scavo.

20. Il contenuto dei contaminanti nei rifiuti da destinare alla realizzazione del sottofondo deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito, con riferimento alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

21. La procedura di accettazione dei rifiuti all'impianto dovrà seguire quanto previsto dalla documentazione progettuale presentata; il campionamento e le analisi saranno effettuate ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento presso il sito di recupero, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione ed in ogni caso ogni 1000 mc di materiale conferito.

22. I rifiuti identificati con i codici CER 10.13.11, 17.01.07 e 17.09.04 devono essere costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto e sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica al fine di ottenere un materiale con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del MATT n. UL 2005/5205 del 15.7.2005;

23. I rifiuti identificati con il codice CER 17.05.04 devono provenire da attività di scavo, esclusi gli scavi in siti sottoposti a interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza d'emergenza, e devono essere costituiti da materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica. Prima del conferimento dovrà essere accertata l'idoneità delle caratteristiche geotecniche di tali rifiuti;

24. Il bacino di provenienza dei rifiuti è costituito prioritariamente dal territorio regionale e dai territori limitrofi; la gestione dei rifiuti dovrà comunque rispettare le ulteriori disposizioni e prescrizioni per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti speciali previsti dalla L.R. 24/2002 e dalla pianificazione provinciale.

25. Al termine dei lavori dovrà essere presentata alla Provincia di Novara e all'ARPA - Dipartimento di Novara, una relazione inerente l'utilizzo dei rifiuti per le attività di realizzazione del sottofondo comprensiva dell'elenco degli impianti da cui sono stati ritirati i rifiuti (per singolo codice CER) e delle analisi effettuate ai sensi della normativa vigente.

26. L'impianto deve essere adeguatamente recintato per un'altezza non inferiore a metri 2 e munito di apposito cancello che dovrà essere chiuso nelle ore notturne o in caso di assenza, anche temporanea, del personale di sorveglianza. Dovrà essere installato un sistema di telecamere di sorveglianza. L'impianto deve essere segnalato da apposita cartellonistica posizionata all'ingresso, indicante gli estremi autorizzativi nonché la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso; dovrà essere altresì specificato il divieto di accesso al personale non autorizzato.

27. La viabilità interna deve essere adeguata a garantire un'agevole movimentazione in ogni periodo dell'anno, anche in caso di incidenti.

28. Relativamente alla gestione delle acque meteoriche, dovrà essere realizzato quanto previsto dal progetto approvato.
29. Deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'espletamento della fase di smaltimento autorizzata; si devono evitare inconvenienti da diffusione di odori, polveri, aerosol e vapori, nelle fasi di scarico, stoccaggio e trattamento dei rifiuti ricevuti.
30. Devono inoltre essere rispettate le specifiche normative in materia di inquinamento atmosferico da emissioni diffuse e le condizioni previste dalla zonizzazione acustica adottata dal Comune in cui ha sede l'impianto (fatte salve eventuali deroghe per attività temporanee).
31. Le analisi e le verifiche effettuate e conservate in relazione all'attività devono restare a disposizione degli organi e degli enti preposti al controllo per un periodo di 5 anni successivi.
32. E' vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto.
33. Entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento deve essere comunicato il nominativo del responsabile dell'impianto; ogni variazione in merito dovrà essere comunicata alla Provincia di Novara.
34. Il gestore dell'impianto è responsabile della custodia dello stesso anche nelle ore di chiusura. Pertanto, non essendo prevista la presenza di un custode residente, dovrà essere predisposta una idonea attività di controllo e/o di sorveglianza.
35. Il personale operante nell'impianto, nonché il personale precario, non potrà operare in assenza di una formazione preliminare adeguatamente documentata.
36. Il soggetto responsabile della gestione dell'impianto è tenuto, ogni qualvolta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso di autorizzazioni valide.
37. Le operazioni di conferimento presso l'impianto, da parte di terzi, dovranno avvenire esclusivamente in presenza di personale dipendente dalla ditta che gestisce l'impianto appositamente formato.
38. In assenza del personale operativo i macchinari, le attrezzature, i materiali devono essere in stato di sicurezza secondo le regole d'uso specificate dai costruttori e le regole di buona pratica.
39. In caso di blocco totale o parziale dell'attività dell'impianto per cause di forza maggiore, impreviste o programmate, dovrà essere data informazione alla Provincia, indicando la data prevista per la ripresa delle attività.
40. Durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro; di conseguenza dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti tecnologici a salvaguardia dell'ambiente e delle popolazioni interessate.

41. La ditta è tenuta a osservare tutte le norme di sicurezza in materia impiantistica e ad attuare quanto previsto nel Piano di Emergenza, adeguandolo e/o integrandolo a seguito dell'aggiornamento delle normative o in caso di variazioni nella gestione operativa dell'impianto. Le modifiche apportate al documento precitato dovranno essere trasmesse alla Provincia e all'ASL prima dell'attuazione di nuove procedure di lavoro.

42. Il piano di emergenza dovrà essere permanentemente esposto in modo ben visibile, in almeno due punti dell'impianto; esso deve contenere l'elenco dei nomi e dei recapiti delle persone e delle strutture da avvertire in caso di incidente o di situazione di pericolo.

43. Presso l'impianto deve essere presente una congrua quantità di adeguate sostanze assorbenti da utilizzare in caso di accidentali sversamenti di liquidi (rifiuti, reagenti, prodotti); gli eventuali sversamenti devono essere immediatamente bonificati con le modalità previste nel piano d'emergenza; i materiali utilizzati e derivanti da eventuali interventi di emergenza per il contenimento di inquinanti dovranno essere avviati allo smaltimento e/o al recupero in conformità alle normative vigenti.

44. In caso di chiusura dell'attività il gestore dovrà procedere all'attuazione del piano di bonifica e di ripristino ambientale, presentando alla provincia, almeno 60 giorni dalla data di comunicazione di cessazione dell'attività, un progetto dettagliato con la definizione delle tempistiche in relazione alle quali deve essere previsto un periodo complessivo non superiore a due anni dalla data di inizio dei lavori.

#### OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

45. Tutte le disposizioni previste dalla normativa statale e/o regionale integrativa, per quanto applicabili, s'intendono come prescritte dalla presente autorizzazione.

46. La presente autorizzazione durante lo svolgimento dell'attività deve essere sempre custodita anche in copia presso l'impianto, a disposizione degli organismi preposti al controllo.

47. Le comunicazioni concernenti le prescrizioni autorizzative devono pervenire per iscritto sia all'Amministrazione Provinciale sia all'Ente di Controllo. Farà fede il timbro di ricevimento al protocollo.

48. Il gestore dovrà comunicare alla Provincia eventuali modifiche alla propria attività salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione qualora richiesto ovvero nel caso di variazione e/o integrazione del provvedimento in vigore.

49. Il gestore dell'impianto è vincolato all'esecuzione di eventuali interventi impiantistici e/o all'osservanza di cautele operative richieste dagli organi competenti al controllo delle attività di stoccaggio dei rifiuti rispettandone tempi e modalità attuative previste da specifici provvedimenti integrativi dell'autorizzazione.

50. Entro 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., così come previsto dal comma 12 dell'art. 208, la Ditta dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale istanza di rinnovo dell'autorizzazione stessa. La domanda deve essere prodotta in triplice copia, di cui una in carta legale, documentando la situazione esistente al momento della sua presentazione.

51. E' fatto obbligo di assumere tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; qualora nell'impianto si verificassero eventi accidentali o calamitosi, è fatto obbligo di darne comunicazione all'Ente di Controllo entro le 48 ore successive indicando:

- il tipo di evento;
- i danni subiti da persone e/o cose;
- le possibili cause che hanno determinato l'evento;
- i tempi previsti per l'eventuale ripristino delle parti danneggiate dell'impianto.

52. Nel caso venisse respinto un carico di rifiuti, è fatto obbligo di darne comunicazione scritta alla Provincia e all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale entro le 48 ore successive indicando:

- il peso del mezzo;
- la provenienza;
- i dati del vettore;
- gli estremi dei documenti di trasporto (bolle o formulari);
- la targa del veicolo (compresi gli eventuali semirimorchi dei bilici)
- il motivo per il quale il carico è stato respinto.

53. Il gestore dell'impianto è vincolato all'esecuzione di eventuali interventi impiantistici e/o all'osservanza di cautele operative richieste dagli organi competenti al controllo delle attività di gestione dei rifiuti, rispettandone tempi e modalità attuative previste da specifici provvedimenti integrativi all'autorizzazione.

54. In caso di variazione delle tipologie di rifiuti che si intendono gestire nell'impianto e/o nell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dovrà essere presentata istanza, redatta in carta legale. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento adottato dall'ente di controllo.

55. La presente autorizzazione non è surrogatoria delle eventuali altre autorizzazioni o licenze richieste dalle specifiche normative di settore connesse con l'esercizio dell'attività e non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività stessa e degli eventuali vincoli di natura pubblicistica.

56. La presente autorizzazione è valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni e/o immobili su cui si intende effettuare le operazioni autorizzate.

57. L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti di cui al 4° comma dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rimanendo impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

58. In caso di modifiche riguardanti la titolarità dell'autorizzazione (variazione del nome, ragione sociale, ecc.) è fatto obbligo di darne comunicazione, in carta legale, almeno trenta giorni dall'avvenuta variazione, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Ente di controllo.

59. La fine attività deve essere comunicata alla Provincia, all'ARPA Dipartimento di Novara e all'ASL Novara con almeno 30 giorni di preavviso.

60. A decorrere dalla chiusura dell'impianto il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse verificare, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizione da essa prevista, relativamente a causalità derivanti dall'attività di gestione dei rifiuti.

61. Il responsabile dell'impianto è tenuto a comunicare all'ente di controllo i fermi impianto dovuti a guasti o problematiche gestionali, specificando causa, tempi e modalità di ripristino dell'attività.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

L'esecuzione del presente provvedimento è demandata al Settore Ambiente Ecologia Energia – Ufficio Rifiuti VIA SIRA.

Il Responsabile della posizione organizzativa  
Alessandro Ferrera

.....*omissis*.....

N.B. Il testo integrale della presente Determina n. 660/2011 del 28.02.2011 è depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti V.I.A. della Regione Piemonte – Via Principe Amedeo n. 17 – 10123 TORINO e presso l'Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA della Provincia di Novara – C.so Cavallotti n. 31 – 1° piano - 28100 NOVARA.